

IL PRESIDENTE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15-1-2021;

visti ed esaminati gli atti prodotti da parte opponente e preso atto dell'avvenuta non costituzione in giudizio di parte opposta, dichiarata, pertanto, contumace all'udienza suddetta;

considerata la tempestività del ricorso in opposizione proposto da _____ avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Giudice dott.ssa Claudia Di Valerio in data 10-6-2020, comunicato in data 1-9-2020;

rilevato che nel provvedimento impugnato non viene messa in discussione la qualità, completezza e complessità dell'elaborato di traduzione predisposto dall'opponente, né la dedotta entità dell'impegno profuso, consistente, in concreto, nell'ascolto, traduzione e trascrizione di quasi tre ore di conversazioni telefoniche in lingua albanese, nonché di oltre nove ore di intercettazioni ambientali sempre in lingua, con conseguenti difficoltà incontrate nello svolgimento dell'incarico;

ritenuto, in particolare e pertanto, che, nel calcolo globale delle vacanze da riconoscere al perito, deve considerarsi non solo il mero tempo (complessive oltre dodici ore) resosi necessario per l'ascolto delle registrazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali, ma anche, così come dedotto dal perito medesimo e sostanzialmente riconosciuto anche dal Primo Giudice, quello resosi necessario per il riascolto di buona parte delle predette conversazioni laddove le stesse, come dedotto, si sono rivelate di più difficile comprensione anche in considerazione delle diverse modalità espressive usate, il tutto al fine della migliore effettiva comprensione delle stesse, nonché, poi, va computato il tempo necessario per la successiva traduzione del contenuto delle stesse conversazioni, per la loro trascrizione e, infine, per la redazione dell'elaborato da depositare per il Giudice;

ritenuta condivisibile l'avvenuta liquidazione del compenso, nella fattispecie, per vacanze, in considerazione della natura stessa della prestazione svolta;

considerato il computo delle vacanze così come previsto dall'art. 1 del D.M. 30-5-2002, nonché il fatto che non possono essere riconosciute più di quattro vacanze per ogni giorno e che ogni vacanza ha la durata di due ore (cfr. art. 4 della legge n. 319/1980);

ritenuto, dunque, in considerazione di tutta la complessiva attività svolta dall'opponente nel procedimento penale indicato in ricorso, nonché dei tempi concreti computabili per il suo effettivo espletamento alla luce di quanto in precedenza indicato, che possono essere congruamente riconosciute alla ricorrente complessive n. 160 vacanze corrispondenti a n. 40 giorni (160 vacanze : 4 = 40 giorni), il tutto per un importo spettante, quale compenso, di € 1.310,53 (€ 8,15 x 159 vacanze + 14,68 per la prima vacanza = € 1.310,53);

considerato, inoltre, che a detto importo, come, del resto, già riconosciuto anche dal Primo Giudice, può essere aggiunto l'aumento del 20%, così come richiesto nell'istanza di liquidazione, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 115/2002, con conseguente fissazione del compenso finale dovuto in € 1.572,64 (€ 1.310,53 + 20% = € 1.572,64);

ritenuto, poi, che, nella specie e contrariamente a quanto assunto dal Primo Giudice, non può essere applicata la riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002, in quanto, in concreto, risultano essere state applicate delle previsioni tariffarie (ossia quelle sul calcolo delle vacanze) non “ adeguate “ ai sensi dell'art. 54, 2° comma dello stesso D.P.R. n. 115/2002 (cfr., al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale 24-9-2015 n. 192);

ritenuto, infine, che può essere condiviso il calcolo delle spese di trasferta quale indicato dalla ricorrente nell'atto introduttivo (cfr. punto 22 del ricorso), per un totale di € 252,00 a tale titolo, e, inoltre, che detto rimborso può essere riconosciuto all'opponente, anche in assenza di relativa documentazione, operandosi, pertanto, una liquidazione in conformità al disposto dell'art. 55, comma 2 del D.P.R. n. 115/2002;

considerato, quindi, che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta ed in riforma dell'impugnato decreto di liquidazione, può essere liquidata, in favore dell'opponente , per la sua attività di traduttrice interprete dalla lingua albanese svolta nel procedimento penale iscritto al n. 42/2019 R.G. Trib., la complessiva somma di € 1.824,64 (€ 1.572,64 per compenso + € 252,00 per spese = € 1.824,64), oltre accessori di legge dovuti;

ritenuto che, atteso il tenore della presente decisione in rapporto al complessivo petitum di parte opponente, le spese di lite del presente procedimento di opposizione possono essere dichiarate compensate per metà tra le parti e, quanto alla rimanente metà, essere poste a carico di parte opposta, con liquidazione effettuata come da dispositivo e con distrazione in favore del procuratore di parte opponente, antistatario;

p.q.m.

in parziale accoglimento dell'opposizione proposta ed in riforma del decreto emesso, nel procedimento penale iscritto al n. 42/2019 R.G. Trib., dal Giudice dott.ssa Claudia Di Valerio in data 10-6-2020, liquida in favore dell'opponente , per l'attività di traduttrice interprete dalla lingua albanese svolta in detto procedimento, la complessiva somma di € 1.824,64, di cui € 1.572,64 per compenso ed € 252,00 per rimborso spese, oltre agli accessori di legge dovuti;

dichiara compensate per metà tra le parti le spese di lite del presente procedimento e condanna, quanto alla rimanente metà, parte opposta al relativo rimborso in favore di parte opponente, liquidando tale metà in complessivi € 810,00 (€ 405,00 + € 405,00 + 810,00 = € 1.620,00 : 2 = € 810,00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte opponente, antistatario, avvocato Filippo Parisi.

Ascoli Piceno, 20-1-2021.

Il Presidente del Tribunale

(dott. Luigi Cirillo)